

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA  
SEZIONE QUINTA

ES-111E  
nella persona del dott. [ ] ha emesso la seguente  
SENTENZA

2774716

nella causa iscritta al N.°2897 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2016 posta in decisione all'udienza del giorno 1 luglio 2016

T R A

[ ] con avv. Dalila Loiacono giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio in Roma - Via Val Varaita n. 8 -

attore

E

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata dal funzionario delegato dott. Antonio Mazziotta, elettivamente domiciliata presso l'avvocatura comunale in Roma - Via del Tempio di Giove n. 21

Convenuta

nonché

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con avv. Marco Miccinelli giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio in Roma - Viale delle Milizie n. 124 -

convenuta

F A T T O

Con atto di citazione ritualmente notificato, Palumbo Rita conveniva in giudizio Roma Capitale ed Equitalia Sud s.p.a., quale concessionaria per la riscossione dei proventi tributari ed amministrativi per la provincia di Roma, proponendo opposizione alle cartelle di pagamento n. 09720140251891310 e n. 09720140297318368 della cui esistenza era venuto a conoscenza in seguito al rilascio di un estratto di ruolo richiesto dall'attore ad Equitalia Sud s.p.a. Con detta opposizione [ ] eccepiva l'omessa notificazione delle suddette cartelle di pagamento con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione delle somme ritenendo sussistere ulteriori motivi di illegittimità delle medesime cartelle. Si costituiva Roma Capitale che produceva la copia degli avvisi di ricevimento e delle relate di notifica dei verbali sottesi alla cartelle e si costituiva, altresì, Equitalia Sud s.p.a. che contestava l'assunto attoreo producendo, peraltro, la copia degli avvisi di ricevimento postali relativi alla notifica delle cartelle di pagamento oggetto di sostanziale impugnazione nel presente giudizio. Questo Giudice, dopo l'esame della documentazione prodotta dalle parti e delle rispettive argomentazioni, all'udienza del giorno 1 luglio 2016 tratteneva la causa in decisione.

MOTIVAZIONE

Preliminarmente occorre rilevare che parte attrice non impugna l'estratto di ruolo bensì eccepisce la mancata notifica del titolo esecutivo quale la cartella esattoriale e ciò nel pieno rispetto del principio stabilito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 19704/2015 riferendo di non aver mai ricevuto le cartelle richiamate in detto estratto di ruolo. Per tale profilo, occorre rilevare che la Suprema Corte ha stabilito che l'estratto di ruolo è impugnabile per la mancata notifica delle cartelle esattoriali trattandosi di un documento che afferisce alla competenza del concessionario. Ciò posto, esaminando, quindi, la documentazione del concessionario occorre rilevare che le cartelle non sono state ritualmente notificate poiché dalla produzione degli avvisi di ricevimento postali risulta annotato < indirizzo insufficiente > con la conseguenza che la produzione in atti del certificato di residenza dell'attrice appare irrilevante in quanto, in ogni caso, non vi è stata la materiale consegna del plico e nemmeno ulteriori avvisi di notifica, come rilevato correttamente dall'opponente. Ciò posto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte si è in presenza, quindi, di un accertamento negativo del credito che, nella fattispecie, non ha consentito al destinatario di poter procedere alla propria eventuale difesa. Per concludere, quindi, la domanda attorea deve essere accolta e tale fondata doglianza deve ritenersi assorbente delle altre eccezioni sollevate dall'attore. Spese, quindi, come da dispositivo e per quanto dedotto ma nei soli confronti di Equitalia Sud s.p.a. che gestisce la fase esecutiva dalla richiesta di iscrizione a ruolo poiché Roma Capitale ha provato di aver notificato i verbali.

P. Q. M.

il Giudice di Pace di Roma, sezione quinta, definitivamente pronunciando:

- dichiara prive di effetti giuridici le cartelle di pagamento n. 09720140251891310 e n. 09720140297318368 ;
- condanna Equitalia Sud s.p.a. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €550,00= di cui €500,00= quale compenso professionale di avvocato ed €50,00= per spese, oltre oneri ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Dalila Loiacono dichiaratasi antistataria;
- spese compensate tra parte attrice e Roma Capitale.

Roma 6 agosto 2016

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 18/8/16  
IL CANCELLIERE  
Alessandra [ ]

